

# GAZZETTA UFFICIALE



## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 6 giugno 2020

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA  
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO  
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

## REGIONI

### SOMMARIO

#### REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 6 febbraio 2020, n. 1.

**Adeguamento della legislazione regionale in materia di disciplina edilizia per le attività produttive alla disciplina statale e altre disposizioni in materia di governo del territorio.** (20R00150) Pag. 1

LEGGE REGIONALE 6 febbraio 2020, n. 2.

**Iniziative regionali per migliorare la sicurezza dei lavoratori occupati in ambito autostradale.** (20R00151) Pag. 6

#### REGIONE TRENTO-ALTO ADIGE (PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA  
19 febbraio 2020, n. 1-14/Leg.

**Modificazioni del decreto del Presidente della Provincia 18 dicembre 2015, n. 20-34/Leg (Regolamento sull'assetto organizzativo e didattico dell'educazione degli adulti in provincia di Trento).** (20R00079) Pag. 8

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 2 marzo  
2020, n. 2-15/Leg.

**Modificazioni del decreto del Presidente della Provincia 21 agosto 2008, n. 34-141/Leg (Regolamento concernente l'organizzazione, il funzionamento e i compiti dell'Agenzia provinciale delle foreste demaniali (articolo 68 della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11)).** (20R00080) Pag. 11

#### REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 4 febbraio 2020, n. 6.

**Disposizioni in materia di direzione sanitaria negli stabilimenti termali. Modifiche alla Lr. 38/2004 e alla Lr. 51/2009.** (20R00136) Pag. 11

LEGGE REGIONALE 17 febbraio 2020, n. 7.

**Disposizioni in materia di rischio di alluvioni. Modifiche alla Lr. 41/2018.** (20R00137) Pag. 12

LEGGE REGIONALE 18 febbraio 2020, n. 8.

**Progetti per il sostegno della cultura e la valorizzazione del paesaggio in Toscana. Modifiche alla legge regionale n. 18/2017.** (20R00138) Pag. 14

LEGGE REGIONALE 19 febbraio 2020, n. 10.


**Interventi di valorizzazione della memoria della Toscana. Costituzione dell'archivio documentale denominato «Armadio della memoria».** (20R00139) Pag. 15

#### RETTIFICHE

##### AVVISI DI RETTIFICA

Avviso di rettifica alla legge regionale 22 novembre 2019, n. 69, della Regione Toscana, recante «Disposizioni in materia di governo del territorio. Adeguamenti alla normativa statale in materia di edilizia e di sismica. Modifiche alle leggi regionali 65/2014, 64/2009, 5/2010 e 35/2015. Avviso tecnico di errore materiale.», pubblicato nel B.U. n. 53 del 25 novembre 2019, Parte Prima. (20R00135) Pag. 17

Avviso di rettifica alla legge regionale 13 novembre 2019, n. 65, della Regione Toscana, recante «Interventi normativi relativi alla seconda variazione al bilancio di previsione 2019-2021. Avviso tecnico di errore materiale», pubblicato nel B.U. n. 51 del 14 novembre 2019, Parte Prima. (20R00134) Pag. 17





## REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 6 febbraio 2020, n. 1.

**Adeguamento della legislazione regionale in materia di disciplina edilizia per le attività produttive alla disciplina statale e altre disposizioni in materia di governo del territorio.**

*(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria - Parte I - n. 1 del 12 febbraio 2020)*

IL CONSIGLIO REGIONALE  
ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

### TITOLO I

**MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 5 APRILE 2012, N. 10 (DISCIPLINA PER L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE E RIORDINO DELLO SPORTELLO UNICO)**

#### Art. 1.

*Modifiche all'art. 1 della legge regionale 5 aprile 2012, n. 10 (Disciplina per l'esercizio delle attività produttive e riordino dello sportello unico)*

1. All'art. 1 della legge regionale n. 10/2012 e successive modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) alla rubrica le parole: «e finalità» sono sostituite dalle seguenti: «, finalità e campo di applicazione»;
- b) la lettera c) del comma 3 è sostituita dalla seguente:
  - «c) per la realizzazione, da parte dei soggetti gestori dei relativi servizi, di impianti relativi alle reti della telefonia, della teleradiocomunicazione e di impianti per la connessione alle reti di distribuzione energetica esistenti»;
- c) la lettera d) del comma 3 è abrogata;
- d) alla lettera e) le parole: «, autostradali e portuali» sono sostituite dalle seguenti: «e autostradali»;
- e) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«3-bis. Il regime giuridico delle opere edilizie, in ragione della specifica categoria di intervento cui le stesse risultano riconducibili in base alle definizioni di legge, è stabilito dal decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222 (Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell'art. 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124) e dai relativi provvedimenti attuativi.».

#### Art. 2.

*Sostituzione dell'art. 7 della legge regionale n. 10/2012*

1. L'art. 7 della legge regionale n. 10/2012 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 7 (Regimi amministrativi semplificati per interventi urbanistico-edilizi relativi ad attività produttive). — 1. Per la realizzazione degli interventi edilizi relativi ad attività produttive soggetti a comunicazione, Comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) o a Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) ai sensi del decreto legislativo n. 222/2016 o di altri provvedimenti normativi statali o regionali le comunicazioni e le segnalazioni sono presentate allo SUAP e trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 160/2010 e all'art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modificazioni e integrazioni.

2. Alla CILA e alla SCIA devono essere allegati la documentazione e gli elaborati tecnici previsti dalla vigente normativa e indicati nel sito informatico comunale, nonché la ricevuta del pagamento del contributo di costruzione, ove dovuto ai sensi degli articoli 38 e 39 della legge regionale 6 giugno 2008, n. 16 (Disciplina dell'attività edilizia) e successive modificazioni e integrazioni.

3. Ove per la realizzazione dell'intervento edilizio risulti necessaria la presentazione di altre segnalazioni, comunicazioni o attestazioni e notifiche, l'interessato presenta allo SUAP un'unica comunicazione o un'unica SCIA ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo n. 222/2016 e dell'articolo 19-bis della legge n. 241/1990 e successive modificazioni e integrazioni.

4. A seguito della presentazione della comunicazione, della CILA o della SCIA lo SUAP ne rilascia ricevuta e il richiedente può avviare l'intervento.


5. Il controllo degli interventi edilizi oggetto di CILA e di SCIA è svolto dallo SUAP con le modalità e nei termini rispettivamente previsti dall'art. 39-bis della legge regionale n. 16/2008 e successive modificazioni e integrazioni e dall'art. 19 della legge n. 241/1990 e successive modificazioni e integrazioni. Restano ferme le disposizioni relative alla vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia, alle responsabilità e alle sanzioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) e successive modificazioni e integrazioni e dalla legislazione regionale.».

#### Art. 3.

*Sostituzione dell'art. 7-bis della legge regionale n. 10/2012*

1. L'art. 7-bis della legge regionale n. 10/2012 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 7-bis (Procedure per gli interventi relativi agli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili). — 1. Per l'installazione di impianti di produzione di energia



da fonti rinnovabili non soggetti alla disciplina dell'attività edilizia libera trovano applicazione le procedure previste dalla vigente legislazione statale in materia.»

#### Art. 4.

##### *Abrogazione degli articoli 8 e 9 della legge regionale n. 10/2012*

1. Gli articoli 8 e 9 della legge regionale n. 10/2012 e successive modificazioni e integrazioni, sono abrogati.

#### Art. 5.

##### *Sostituzione dell'art. 10 della legge regionale n. 10/2012*

1. L'art. 10 della legge regionale n. 10/2012 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 10 (*Procedimento unico*). — 1. Fermi restando il procedimento di autorizzazione unica in materia di infrastrutture energetiche, il procedimento autorizzatorio unico regionale di cui all'art. 27-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e successive modificazioni e integrazioni, nonché le verifiche e gli adempimenti previsti dalla legislazione regionale in materia di commercio, l'interessato presenta istanza allo SUAP per la realizzazione di:

a) interventi edilizi relativi ad attività produttive soggetti a rilascio di autorizzazione o permesso di costruire ai sensi del decreto legislativo n. 222/2016;

b) interventi edilizi per lo sviluppo di attività produttive esistenti di cui all'art. 12;

c) interventi edilizi soggetti a CILA o SCIA relativi ad attività produttive per la cui realizzazione sia necessaria la preventiva acquisizione di atti di assenso comunque denominati di altre amministrazioni diverse dal comune.

2. All'istanza devono essere allegati la documentazione e gli elaborati tecnici previsti dalla vigente normativa e indicati nel sito informatico comunale per il rilascio del titolo edilizio e degli eventuali atti di assenso richiesti per l'intervento da realizzare.

3. Ove gli interventi edilizi di cui al comma 1, lettere a) e b), non comportino la necessità di acquisire intese, nulla osta, pareri, autorizzazioni o assensi di altre amministrazioni diverse dal comune, lo SUAP comunica entro dieci giorni al richiedente il nominativo del responsabile del procedimento ed entro trenta giorni dalla presentazione della domanda verifica la completezza della documentazione ricevuta, richiedendo motivatamente eventuale documentazione integrativa con possibilità di interruzione una sola volta del termine per l'adozione del provvedimento conclusivo. Il provvedimento conclusivo, che lo SUAP provvede a notificare al richiedente, è adottato nel termine di trenta giorni dalla positiva verifica della completezza della documentazione allegata all'istanza o dal ricevimento della documentazione integrativa. Decorso inutilmente il termine per l'adozione del provvedimento conclusivo, ove il responsabile dello SUAP non abbia espresso motivato diniego, sull'istanza si intende formato il silenzio-assenso.

4. Nel caso di interventi di cui al comma 1 la cui realizzazione comporti la necessità di acquisire intese, nulla osta, pareri, autorizzazioni o assensi di altre amministrazioni diverse dal comune, a seguito della presenta-

zione dell'istanza il responsabile dello SUAP indice nei successivi cinque giorni una conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge n. 241/1990 e successive modificazioni e integrazioni. Il provvedimento conclusivo di tale procedimento, assunto nel rispetto dei termini previsti dagli articoli 14-bis e 14-ter della legge n. 241/1990 e successive modificazioni e integrazioni costituisce titolo unico per la realizzazione dell'intervento e sostituisce a ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza degli enti e delle amministrazioni interessate ai sensi dell'art. 14-*quater* della legge n. 241/1990 e successive modificazioni e integrazioni.

5. Ove gli interventi di cui al comma 1 comportino l'approvazione di modifiche agli atti di pianificazione territoriale e agli strumenti urbanistici comunali vigenti od operanti in salvaguardia, le relative istanze devono essere corredate:

a) da una dettagliata relazione contenente l'individuazione degli elementi di non conformità del progetto presentato rispetto agli atti di pianificazione territoriale e urbanistica, delle modifiche cartografiche e normative ai piani da approvare e del rapporto delle opere e delle attività da realizzare con le normative in materia paesaggistica, ambientale, sanitaria e di sicurezza degli impianti;

b) dalla documentazione prevista al fine dell'assolvimento delle procedure di VAS di cui alla legge regionale 10 agosto 2012, n. 32 (Disposizioni in materia di valutazione ambientale strategica (VAS) e modifiche alla legge regionale 30 dicembre 1998, n. 38 (Disciplina della valutazione di impatto ambientale)) e successive modificazioni e integrazioni.

6. Il responsabile dello SUAP, nei casi di cui al comma 5, entro trenta giorni dal ricevimento dell'istanza, ne accerta la procedibilità in relazione ai contenuti di cui al medesimo comma 5, lettere a) e b), e provvede a richiedere l'assenso del Consiglio comunale in relazione alle modifiche da apportare agli atti di pianificazione territoriale e agli strumenti urbanistici vigenti od operanti in salvaguardia, da rendersi nei successivi sessanta giorni. La deliberazione di assenso è depositata per quindici giorni consecutivi a libera visione del pubblico presso la segreteria comunale e inserita nel sito informatico del comune, previo avviso da pubblicarsi in tale sito; entro tale termine gli interessati possono presentare osservazioni. Il comune decide sulle osservazioni pervenute con deliberazione da assumersi nei successivi quindici giorni o attesta la mancata presentazione di osservazioni e trasmette alla regione, per quanto di competenza, gli atti e gli elaborati relativi alla proposta di modifica agli atti di pianificazione territoriale e urbanistica e la documentazione prevista per le procedure di VAS di cui alla legge regionale n. 32/2012 e successive modificazioni e integrazioni.

7. La regione, in qualità di autorità competente, avvia le necessarie procedure di VAS di cui alla legge regionale n. 32/2012 e successive modificazioni e integrazioni. Il provvedimento conclusivo delle procedure ambientali contiene anche le determinazioni relative all'approvazione delle modifiche ai vigenti strumenti urbanistici comunali e agli atti di pianificazione territoriale, la cui efficacia resta subordinata alla positiva conclusione della conferenza di servizi da parte dello SUAP.



8. Entro quindici giorni dal ricevimento delle determinazioni regionali di cui al comma 7, il responsabile dello SUAP convoca la conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge n. 241/1990 e successive modificazioni e integrazioni per l'acquisizione delle determinazioni delle amministrazioni e degli enti competenti a pronunciarsi sul progetto.

9. Nel caso in cui gli interventi di cui al comma 1 comportino l'approvazione di modifiche ai vigenti piani urbanistici comunali consistenti in aggiornamenti di cui all'art. 43, comma 3, della legge regionale 4 settembre 1997, n. 36 (Legge urbanistica regionale) e successive modificazioni e integrazioni, il Comune, verificata la procedibilità dell'istanza e acquisito l'assenso del Consiglio comunale, decide sulle osservazioni pervenute con deliberazione consiliare da assumersi nel termine di quindici giorni dalla conclusione della fase di pubblicità/partecipazione di cui al comma 6 e, comunque, a conclusione delle procedure di cui alla legge regionale n. 32/2012 e successive modificazioni e integrazioni, con contestuale approvazione dell'aggiornamento del PUC. Nel caso in cui non siano pervenute osservazioni il comune, nel termine di quindici giorni dalla conclusione della fase di pubblicità/partecipazione di cui al comma 6 e, comunque, a conclusione delle procedure di cui alla legge regionale n. 32/2012 e successive modificazioni e integrazioni, ne dà attestazione e l'aggiornamento è da intendersi approvato. A seguito dell'approvazione dell'aggiornamento il responsabile dello SUAP convoca la conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge n. 241/1990 e successive modificazioni e integrazioni per l'acquisizione delle determinazioni delle amministrazioni e degli enti competenti a pronunciarsi sul progetto.

10. La determinazione motivata di conclusione della conferenza, assunta dallo SUAP all'esito della stessa, sostituisce a ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza degli enti e delle amministrazioni interessate ai sensi dell'art. 14-*quater* della legge n. 241/1990 e successive modificazioni e integrazioni. Di tale determinazione lo SUAP dà notizia mediante avviso inserito nel sito informatico dello SUAP e del comune interessato, recante l'indicazione anche della sede di deposito degli atti approvati.»

#### Art. 6.

##### *Sostituzione dell'art. 11 della legge regionale n. 10/2012*

1. L'art. 11 della legge regionale n. 10/2012 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 11 (*Localizzazione degli impianti di teleradiocomunicazione e procedure di realizzazione*). — 1. La realizzazione degli impianti di teleradiocomunicazione, in quanto opere di urbanizzazione primaria, è ammessa in tutte le zone urbanistiche del territorio comunale fatto salvo il rispetto della disciplina prevista nel regolamento approvato dal comune ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 22 febbraio 2001, n. 36 (Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici) e successive modificazioni e integrazioni, tenuto conto anche dei programmi di sviluppo delle reti proposti dai soggetti gestori.

2. Per la realizzazione e la modifica degli impianti trovano applicazione le procedure di autorizzazione, SCIA e comunicazione, nonché le autocertificazioni previste dalla legislazione nazionale in materia di comunicazioni elettroniche in relazione alla tipologia di impianto oggetto di installazione o di modifica. La presentazione delle istanze allo SUAP è effettuata, a pena di inammissibilità, mediante utilizzo:

a) della modulistica informatizzata predisposta dalla Regione, in conformità al modello A dell'allegato 13 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche) e successive modificazioni e integrazioni, per le istanze di autorizzazione;

b) della modulistica informatizzata predisposta dalla regione per le procedure semplificate (SCIA e comunicazione).»

#### Art. 7.

##### *Inserimento dell'art. 11-bis della legge regionale n. 10/2012*

1. Dopo l'art. 11 della legge regionale n. 10/2012 e successive modificazioni e integrazioni, è inserito il seguente:

«Art. 11-*bis* (*Localizzazione degli impianti di connessione ai servizi di rete e procedure di realizzazione*).

— 1. La realizzazione degli impianti per la connessione ai servizi di rete dell'energia elettrica, delle comunicazioni e del gas è ammessa in tutte le zone urbanistiche del territorio comunale in quanto opere di urbanizzazione primaria.

2. Le opere necessarie per la connessione alle reti di distribuzione energetica esistenti sono realizzabili da parte dei gestori dei relativi servizi previa presentazione di SCIA corredata da relazione tecnica redatta dal gestore di rete volta a descrivere e specificare le opere in progetto ed asseverare il rispetto delle norme tecniche e di sicurezza. Restano fermi gli specifici adempimenti previsti dalla vigente normativa in materia di elettromagnetismo.

3. Con regolamento regionale possono essere individuate specifiche caratteristiche e tipologie degli interventi di cui al comma 2. Con il medesimo regolamento può essere individuata ulteriore documentazione a corredo della SCIA.»

#### Art. 8.

##### *Modifiche all'art. 12 della legge regionale n. 10/2012*

1. All'art. 12 della legge regionale n. 10/2012 e successive modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1:

1) le parole: «ubicati in lotti contigui di estensione non superiore a 30.000 metri quadrati» sono soppresse;

2) le parole: «sostituzione edilizia e di nuova costruzione» sono sostituite dalle seguenti: «di nuova costruzione e di sostituzione edilizia di cui all'art. 14 della legge regionale n. 16/2008 e successive modificazioni e integrazioni»;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Gli interventi di cui al comma 1 non sono cumulabili con gli ampliamenti consentiti dagli strumenti urbanistici comunali entro soglie percentuali predetermi-



nate e sono realizzabili, mediante il procedimento unico di cui all'art. 10, anche in deroga alla disciplina dei piani urbanistici e territoriali vigenti e/o operanti in salvaguardia, fatto salvo in ogni caso il rispetto della dotazione dei parcheggi pertinenziali previsti dalla disciplina urbanistica comunale, nonché della dotazione di opere di urbanizzazione primaria e/o secondaria per il soddisfacimento degli *standard* urbanistici necessari, da regolare in apposito atto convenzionale contenente gli impegni del soggetto attuatore, nonché le modalità, i termini per l'esecuzione delle opere e le garanzie per la loro realizzazione. In tale ipotesi l'efficacia dell'autorizzazione dello SUAP resta sospesa fino all'avvenuta stipulazione con il comune dell'atto convenzionale.»;

c) il comma 3 è abrogato;

d) al comma 4 sono introdotte le seguenti modifiche:

le parole: «alla DIA obbligatoria» sono sostituite dalle seguenti: «al titolo unico»;

le parole: «della DIA» sono sostituite dalle seguenti: «dell'autorizzazione».

#### Art. 9.

##### *Sostituzione dell'art. 12-bis della legge regionale n. 10/2012*

1. L'art. 12-bis della legge regionale n. 10/2012 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 12-bis (*Segnalazione certificata di agibilità, certificato di collaudo finale e altri adempimenti in materia edilizia*). — 1. Fermo restando l'obbligo di presentazione di segnalazione certificata di agibilità nei casi previsti dall'art. 24 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001 e successive modificazioni e integrazioni, per gli interventi urbanistico-edilizi soggetti a SCIA trovano applicazione le disposizioni relative all'ultimazione dei lavori e al certificato di collaudo finale stabilite all'art. 23 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001 e successive modificazioni e integrazioni.

2. Per quanto non diversamente disciplinato dalla presente legge trovano applicazione le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001 e successive modificazioni e integrazioni e della legislazione regionale in materia di attività edilizia.».

#### Art. 10.

##### *Abrogazione dell'art. 13 della legge regionale n. 10/2012*

1. L'art. 13 della legge regionale n. 10/2012 e successive modificazioni e integrazioni, è abrogato.

#### Art. 11.

##### *Abrogazione degli allegati 1 e 2 della legge regionale n. 10/2012*

1. Gli allegati 1 e 2 della legge regionale n. 10/2012 e successive modificazioni e integrazioni, sono abrogati.

## TITOLO II

### ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI GOVERNO DEL TERRITORIO

#### Art. 12.

##### *Modifiche all'art. 27 della legge regionale 4 settembre 1997, n. 36 (Legge urbanistica regionale)*

1. Al comma 2 dell'art. 27 della legge regionale n. 36/1997 e successive modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera f) le parole: «, successivamente alla sua approvazione, del regolamento regionale di cui all'art. 34, comma 3 e seguenti» sono sostituite dalle seguenti: «del regolamento regionale 25 luglio 2017, n. 2 (determinazione nei PUC delle dotazioni territoriali e funzionali degli insediamenti e parametri per la fissazione dei limiti di densità edilizia, di altezza degli edifici, di distanza tra costruzioni e dalle strade, in attuazione dell'art. 34, commi 3, 4 e 6, della legge regionale 4 settembre 1997, n. 36 (Legge urbanistica regionale)) e successive modificazioni e integrazioni»;

b) alla lettera g) le parole: «e le zone omogenee come definite» sono sostituite dalle seguenti: «e le tipologie degli ambiti e dei distretti di cui all'art. 4, comma 1, del regolamento regionale n. 2/2017 riferite alle zone territoriali omogenee di cui».

#### Art. 13.

##### *Modifica all'art. 42 della legge regionale n. 36/1997*

1. Al comma 1 dell'art. 42 della legge regionale n. 36/1997 e successive modificazioni e integrazioni, le parole:

«di DIA e SCIA» sono sostituite dalle seguenti: «di SCIA e comunicazioni».

#### Art. 14.

##### *Modifiche all'art. 49 della legge regionale n. 36/1997*


1. Il comma 4 dell'art. 49 della legge regionale n. 36/1997 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

«4. La convenzione è approvata con deliberazione della Giunta comunale ed è trascritta, a cura del soggetto attuatore, nei registri immobiliari tenuti presso la competente conservatoria.».

#### Art. 15.

##### *Modifica all'art. 51 della legge regionale n. 36/1997*

1. Alla lettera a) del comma 2 dell'art. 51 della legge regionale n. 36/1997 e successive modificazioni e integrazioni, le parole da: «nonché» fino a: «modificazioni e integrazioni» sono soppresse.



## Art. 16.

*Inserimento dell'art. 56-bis della legge regionale n. 36/1997*

1. Dopo l'art. 56 della legge regionale n. 36/1997 e successive modificazioni e integrazioni, è inserito il seguente:

«Art. 56-bis (Modalità di acquisizione del parere regionale sulla compatibilità geomorfologica di previsioni urbanistiche). — 1. Il parere sulla compatibilità rispetto alle condizioni geomorfologiche del territorio delle previsioni urbanistiche ricadenti nei comuni dichiarati sismici ai sensi della vigente legislazione è espresso dalla struttura regionale competente in materia di assetto del territorio nell'ambito delle procedure di VAS di cui alla legge regionale n. 32/2012 e successive modificazioni e integrazioni, svolte dall'Autorità competente individuata dall'art. 5 della medesima legge regionale.»

## Art. 17.

*Modifiche all'art. 79-bis della legge regionale n. 36/1997*

1. All'art. 79-bis della legge regionale n. 36/1997 e successive modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1-bis è sostituito dal seguente:

«1-bis. Fino all'approvazione del PTGcm le modifiche e le integrazioni al PTC della Provincia di Genova di cui al comma 1, relative ai territori ricompresi nei bacini padani per i quali tale PTC ha valore ed effetti di piano di bacino del fiume Po e aventi i contenuti di cui all'art. 34, comma 2, delle norme di attuazione del PTC relative alla Variante bacini padani (VBP), possono essere apportate con le modalità di cui al comma 1-ter.»;

b) dopo il comma 1-bis, sono inseriti i seguenti:

«1-ter. Le varianti di cui al comma 1-bis sono approvate dalla Città metropolitana di Genova con deliberazione del Consiglio metropolitano, previo parere vincolante degli uffici regionali competenti in materia di difesa del suolo e pianificazione di bacino. Qualora le modifiche o integrazioni interessino ampie porzioni di territorio o territori non precedentemente vincolati, l'approvazione è preceduta da adeguate forme di pubblicità, che consentano ai soggetti interessati di esprimere osservazioni entro il termine massimo di trenta giorni. In tal caso l'indizione della fase di pubblicità sulla proposta di variante avviene con determinazione della competente struttura della Città metropolitana, con contestuale applicazione delle misure di salvaguardia delle relative previsioni, e la variante è approvata, a seguito della valutazione delle osservazioni pervenute, previo assenso dell'ufficio regionale competente, con deliberazione del Consiglio metropolitano nei successivi trenta giorni. Le varianti entrano in vigore dalla data di pubblicazione nel BURL della delibera di approvazione delle medesime e sono pubblicate nel sito informatico della Città metropolitana.

1-quater. Le modifiche e integrazioni di portata eccedente rispetto a quelle di cui al comma 1-bis sono approvate con la procedura di cui all'art. 22 o di cui

all'art. 57, ai sensi dell'art. 34, commi 3 e 4, delle norme di attuazione del PTC relative alla VBP.»

## Art. 18.

*Modifiche alla legge regionale 28 aprile 1999, n. 13 (Disciplina delle funzioni in materia di difesa della costa, ripascimento degli arenili, protezione e osservazione dell'ambiente marino e costiero, demanio marittimo e porti)*

1. Alla legge regionale n. 13/1999 e successive modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera d) del comma 1 dell'art. 3 è abrogata;

b) la lettera a) del comma 1 dell'art. 5 è sostituita dalla seguente: «a) l'approvazione degli interventi di difesa della costa e per il ripascimento degli arenili;»;

c) la lettera b) del comma 1 dell'art. 5 è sostituita dalla seguente: «b) l'attuazione diretta degli interventi stagionali di ripascimento volti a ripristinare i profili costieri precedenti agli eventi erosivi, salvo eventuale rivalsa nei confronti del concessionario inadempiente;»;

d) l'art. 6 è sostituito dal seguente:

«Art. 6. (Approvazione dei progetti). — 1. L'approvazione dei progetti degli interventi di cui all'art. 5 è effettuata mediante indizione di conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge n. 241/1991 e successive modificazioni e integrazioni quando la conclusione del procedimento è subordinata all'acquisizione di più pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, resi da diverse amministrazioni.»

## Art. 19.

*Modifiche alla legge regionale 6 giugno 2008, n. 16 (Disciplina dell'attività edilizia)*

1. Il numero 1 della lettera b) del comma 2 dell'art. 44 della legge regionale n. 16/2008 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

«1) per le unità immobiliari a destinazione residenziale, turistico - ricettiva, direzionale e commerciale, a esclusione della grande struttura di vendita di qualunque dimensione, in misura pari ad almeno 10 metri quadrati di superficie utile per unità immobiliari con superficie fino a 150 metri quadrati e, in misura pari ad almeno 15 metri quadrati di superficie utile per le unità immobiliari con superficie superiore a 150 metri quadrati;»


2. L'art. 86 della legge regionale n. 16/2008 e successive modificazioni e integrazioni, è abrogato.

## Art. 20.

*Modifiche alla legge regionale 10 agosto 2012, n. 32 (Disposizioni in materia di valutazione ambientale strategica (VAS) e modifiche alla legge regionale 30 dicembre 1998, n. 38 (Disciplina della valutazione di impatto ambientale))*

1. Alla lettera b) del comma 3 dell'art. 3 della legge regionale n. 32/2012 e successive modificazioni e integrazioni le parole: «nei casi indicati nell'allegato A» sono soppresse.

2. L'allegato A (art. 3) della legge regionale n. 32/2012 e successive modificazioni e integrazioni, è abrogato.»



## Art. 21.

*Modifiche all'art. 6 della legge regionale 6 giugno 2014, n. 13 (Testo unico della normativa regionale in materia di paesaggio)*

1. Al comma 1 dell'art. 6 della legge regionale n. 13/2014 e successive modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera a) le parole: «e di restauro o di risanamento conservativo» sono sostituite dalle seguenti:

«di restauro o risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia»;

b) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) interventi urbanistico-edilizi di nuova costruzione soggetti a valutazione di impatto ambientale (VIA) di competenza statale o regionale ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e successive modificazioni e integrazioni,»;

c) la lettera c) è sostituita dalla seguente: «interventi urbanistico-edilizi di nuova costruzione soggetti ad approvazione regionale in base al vigente PTCP,»;

d) alla lettera d) le parole da: «di sostituzioni edilizie» fino a: «di attività già insediate» sono soppresse.

## Art. 22.

*Modifica all'art. 80 della legge regionale 2 aprile 2015, n. 11 (Modifiche alla legge regionale 4 settembre 1997, n. 36 (Legge urbanistica regionale))*

1. Al numero 1 del comma 2 dell'art. 80 della legge regionale n. 11/2015 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «salvo il caso di varianti al vigente PTCP» sono sostituite dalle seguenti: «salvo il caso di varianti ai vigenti PTC» e dopo le parole: «ove le varianti» sono inserite le seguenti: «al PTCP».

## Art. 23.

*Modifiche alla legge regionale 29 novembre 2018, n. 23 (Disposizioni per la rigenerazione urbana e il recupero del territorio agricolo)*

1. Alla fine del comma 7 dell'art. 6 della legge regionale n. 23/2018, sono aggiunte le parole: «ferma restando la contestuale applicazione degli eventuali incentivi previsti dalla normativa statale».

2. Alla fine del comma 4 dell'art. 12 della legge regionale n. 23/2018, sono aggiunte le parole: «ferma restando la contestuale applicazione degli eventuali incentivi previsti dalla normativa statale».

## Art. 24.

*Modifiche alla legge regionale 24 dicembre 2019, n. 30 (Disciplina per l'utilizzo di locali accessori, di pertinenza di fabbricati e di immobili non utilizzati)*

1. Al comma 5 dell'art. 1 della legge regionale n. 30/2019 la parola: «fabbricati» è sostituita dalla seguente: «immobili».

2. Al comma 1 dell'art. 3 della legge regionale n. 30/2019 dopo le parole: «piani urbanistici comunali» sono inserite le seguenti: «con esclusione della disciplina degli ambiti di

rigenerazione urbana di cui al capo II della legge regionale 29 novembre 2018, n. 23 (disposizioni per la rigenerazione urbana e il recupero del territorio agricolo)».

3. Il comma 3 dell'art. 4 della legge regionale n. 30/2019 è sostituito dal seguente:

«3. Le disposizioni della presente legge si applicano ai locali, alle pertinenze e agli immobili, come definiti all'art. 1, esistenti alla data della sua entrata in vigore o per la cui costruzione sia stato conseguito il titolo abilitativo edilizio prima della data di approvazione della deliberazione del Consiglio comunale di cui al comma 1. Ai locali, alle pertinenze e agli immobili realizzati sulla base di titolo edilizio successivo all'approvazione di tale delibera o, in mancanza della stessa, successivo al 30 aprile 2020, le disposizioni della presente legge si applicano decorsi cinque anni dall'ultimazione dei lavori.».

## Art. 25.

*Norma di invarianza finanziaria*

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova, addì 6 febbraio 2020

*Il Presidente: TOTI*

(*Omissis*).

**20R00150**

LEGGE REGIONALE 6 febbraio 2020, n. 2.

**Iniziative regionali per migliorare la sicurezza dei lavoratori occupati in ambito autostradale.**

*(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria - Parte I - n. 1 del 12 febbraio 2020)*

IL CONSIGLIO REGIONALE  
ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA


PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

*Oggetto e finalità*

1. La presente legge ha per oggetto l'individuazione di strumenti e modalità per migliorare la sicurezza dei lavoratori; essa è tesa al riconoscimento della specifica peri-



colosità delle autostrade liguri e promuove la diffusione della conoscenza del tasso di incidentalità risultante da rilevazioni ufficiali come metodo per definire le azioni e gli interventi più appropriati, atti a garantire la sicurezza dei lavoratori e degli utenti.

2. La Regione, in considerazione della particolare conformazione e tortuosità della rete autostradale ligure tale da determinare specifiche e complesse problematiche a partire dall'allestimento dei cantieri collocati lungo il percorso delle proprie tratte, promuove e sostiene iniziative anche in collaborazione con le parti sociali, orientate alla prevenzione, alla anticipazione dei rischi e alla realizzazione di misure formative aggiuntive al fine di garantire la più ampia tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori occupati in presenza di traffico nei cantieri per la manutenzione autostradale e, più in generale, di tutti i lavoratori occupati nell'ambito autostradale ligure.

#### Art. 2.

##### *Azioni regionali*

1. La Regione, nel rispetto della normativa statale in materia di sicurezza e tutela dei lavoratori, nonché delle competenze di tutti i soggetti che operano sulla piattaforma autostradale, persegue le finalità di cui all'art. 1 attraverso:

a) la promozione ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 13 agosto 2007, n. 30 (Norme regionali per la sicurezza e la qualità del lavoro) e successive modificazioni e integrazioni, di accordi per individuare azioni integrate e congiunte atte a risolvere le maggiori criticità di rischio e garantire migliori condizioni di salute e sicurezza per i lavoratori;

b) la realizzazione di azioni per coinvolgere gli enti gestori delle tratte autostradali e sensibilizzare le imprese affidatarie dei lavori di manutenzione o comunque operanti nell'ambito autostradale;

c) la promozione e il sostegno di iniziative formative aggiuntive destinate ad accrescere le conoscenze e le competenze dei lavoratori in materia di sicurezza e salute.

#### Art. 3.

##### *Progetti regionali per la sicurezza*

1. La Regione promuove e sostiene la realizzazione di progetti destinati a garantire nell'ambito autostradale ligure il pieno svolgimento delle attribuzioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS), dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriale (RLST) e/o dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza di sito (RLSS) definite all'art. 50 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'art. 1 della legge 9 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela e della sicurezza nei luoghi di lavoro) e attuate secondo le modalità stabilite dalla contrattazione collettiva.

2. La Giunta regionale con provvedimento da adottare entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, definisce le modalità attuative dei progetti di cui al comma 1 prevedendo l'obbligo di corredare i progetti stessi con specifici accordi sindacali ad esclusione del

caso in cui il soggetto proponente sia rappresentato da un organismo paritetico di cui all'art. 51 del decreto legislativo n. 81/2008.

#### Art. 4.

##### *Intese per la sicurezza dei lavoratori*

1. La Regione, di concerto con le organizzazioni sindacali confederali maggiormente rappresentative, promuove la realizzazione di intese atte a rafforzare le competenze e le azioni di coordinamento dei RLS, dei RLST e/o dei RLSS e a garantire l'esercizio del diritto di accedere ai luoghi di lavoro collocati all'interno della piattaforma autostradale attraverso piani triennali formativi di certificazione.

#### Art. 5.

##### *Tavolo per la sicurezza dei lavoratori operanti nell'ambito autostradale ligure*

1. È istituito il Tavolo per la sicurezza dei lavoratori operanti nell'ambito autostradale ligure, di seguito denominato Tavolo, con funzioni di monitoraggio, confronto e approfondimento della sicurezza dei lavoratori che interagiscono in ambito autostradale, nonché dei livelli di rischio delle singole tratte autostradali e delle azioni conseguenti.

2. Il Tavolo opera come articolazione permanente della Commissione regionale di coordinamento di cui all'art. 7 del decreto legislativo n. 81/2008 ed è composto da:

a) un rappresentante della Giunta regionale indicato dal Presidente della Giunta regionale che convoca e presiede la prima riunione;

b) i rappresentanti delle province e della città metropolitana;

c) i rappresentanti degli enti gestori autostradali;

d) i rappresentanti delle ASL liguri;

e) i rappresentanti delle organizzazioni sindacali confederali maggiormente rappresentative e datoriali delle categorie di lavoratori operanti sulla piattaforma autostradale.

3. La partecipazione alle riunioni del Tavolo non dà diritto ad alcun compenso o rimborso spese.


4. La Giunta regionale può invitare ai lavori del Tavolo altri soggetti non ricompresi nell'elenco di cui al comma 2 la cui azione sia coerente con le finalità del Tavolo stesso.

5. Alle funzioni amministrative e di segreteria del Tavolo provvede la Giunta regionale con proprio personale.

#### Art. 6.

##### *Regime di aiuti di Stato*

1. I contributi di cui alla presente legge vengono concessi nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di importanza minore (*de minimis*) di cui al Regolamento (CE) n. 1407/2013 della Commissione europea del 18 dicembre relativo all'applicazione degli articoli 107



e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e dell'art. 31 del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione europea del 17 giugno 2014.

Art. 7.

*Norma finanziaria*

1. Agli oneri derivanti dalla attuazione degli articoli 2, 3 e 6 della presente legge si provvede con le seguenti variazioni, in termini di competenza e cassa, allo stato di previsione della spesa del bilancio di previsione 2020-2022 - esercizio 2020, come segue:

prelevamento di euro 120.000,00 dalla Missione 20 «Fondi e accantonamenti» - Programma 3 «Altri fondi» - Titolo 1 «Spese correnti» e contestuale iscrizione del medesimo importo alla Missione 15 «Politiche per il lavoro e la formazione professionale» - Programma 2 «Formazione professionale» - Titolo 1 «Spese correnti».

2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova, addì 6 febbraio 2020

*Il Presidente:* TOTI

(*Omissis*).

20R00151

**REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE  
(PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO)**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA  
19 febbraio 2020, n. 1-14/Leg.

**Modificazioni del decreto del Presidente della Provincia 18 dicembre 2015, n. 20-34/Leg (Regolamento sull'assetto organizzativo e didattico dell'educazione degli adulti in provincia di Trento).**

(*Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 9/Sez. Gen. del 27 febbraio 2020*)

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Visto l'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante «Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige», ai sensi del quale il Presidente della Provincia emana, con proprio decreto, i regolamenti deliberati dalla giunta;

Visto l'art. 54, comma 1, numero 1, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica, secondo il quale la Giunta provinciale è competente a deliberare i regolamenti per l'esecuzione delle leggi approvate dal Consiglio provinciale;

Visti gli articoli 68, 69 e 69-bis della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 (Legge provinciale sulla scuola);

Visto il decreto del Presidente della Provincia 18 dicembre 2015, n. 20-34/Leg (Regolamento sull'assetto organizzativo e didattico dell'educazione degli adulti in provincia di Trento);

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 24 di data 17 gennaio 2020, recante «Approvazione del regolamento concernente «Modificazioni del decreto del Presidente della Provincia 18 dicembre 2015, n. 20-34/Leg (Regolamento sull'assetto organizzativo e didattico dell'educazione degli adulti in provincia di Trento)»»;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

*Modificazione dell'art. 15 del decreto del Presidente della Provincia 18 dicembre 2015, n. 20-34/Leg*

1. Nel comma 5 dell'art. 15 del decreto del Presidente della Provincia n. 20-34/Leg del 2015 dopo le parole: «capacità relazionale.» sono inserite le seguenti: «Nel caso di valutazione inferiore a sei decimi in una disciplina, il consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, l'ammissione agli esami di stato.»

Art. 2.


*Modificazione dell'allegato B al decreto del Presidente della Provincia 18 dicembre 2015, n. 20-34/Leg*

1. La tabella «Istruzione professionale - Settore dei servizi - Indirizzo: servizi socio sanitari» della sezione «B1: definizione delle discipline obbligatorie e della quantificazione oraria annuale di insegnamento delle stesse» dell'allegato B) al decreto del Presidente della Provincia n. 20-34/Leg del 2015 è sostituita da quella riportata nell'allegato A) a questo regolamento.

Art. 3.

*Modificazione dell'allegato B al decreto del Presidente della Provincia 18 dicembre 2015, n. 20-34/Leg*

1. La tabella «Istruzione professionale - Settore dei servizi - Indirizzo: servizi socio sanitari» della sezione «B2: definizione del quadro orario settimanale con una ripartizione della quantificazione oraria annuale di insegnamento di ciascuna disciplina obbligatoria in unità orarie di lezione aventi la durata pari a 50 minuti» dell'allegato B) al decreto del Presidente della Provincia n. 20-34/Leg del 2015 è sostituita da quella riportata nell'allegato B) a questo regolamento.




## Allegato A

Modificazione dell'allegato B al d.P.P. 18 dicembre 2015, n. 20-34/Leg (articolo 2)

**Istruzione professionale**  
**Settore dei servizi**  
**Indirizzo: servizi per la sanità e l'assistenza sociale**

ASSI CULTURALI	Insegnamenti	1° PERIODO DIDATTICO		2° PERIODO DIDATTICO				3° PERIODO DIDATTICO	
		1^ - 2^	3^	4^	5^	6^	7^	8^	9^
<b>AREA GENERALE</b>		1^ - 2^		3^		4^		5^	
Asse dei linguaggi	Lingua e letteratura italiana	179		89		89		89	
	Lingua inglese	119		89		89		89	
	Seconda lingua straniera	119		60		60		60	
Asse matematico	Matematica	179		89		89		60	
Asse storico sociale	Storia	179		60		60		60	
	Geografia								
	Diritto ed economia	119							
RC o attività alternative	Religione cattolica o attività alternative	60		30		30		30	
<b>Totale ore area generale</b>		<b>954</b>		<b>834</b>				<b>388</b>	
<b>AREA DI INDIRIZZO</b>		<b>min.</b>	<b>max.</b>	<b>min.</b>	<b>max.</b>	<b>min.</b>	<b>max.</b>	<b>min.</b>	<b>max.</b>
Asse scientifico, tecnologico e professionale	TIC	89	149						
	Scienze integrate	89	149						
	Metodologie operative	119	208	60	89	30	89	30	89
	Scienze umane e sociali	119	208						
	Psicologia generale e applicata			89	119	89	119	89	119
	Igiene e cultura medico sanitaria			89	119	89	119	89	119
	Diritto Economia e tecnica amministrativa del settore socio-sanitario			60	89	89	119	89	119
Area di autonomia per il potenziamento del percorso formativo**		89		89				30	
<b>Totale area di indirizzo</b>		<b>658</b>		<b>774</b>				<b>417</b>	
<b>Totale complessivo</b>		<b>1612</b>		<b>1608</b>				<b>805</b>	
Di cui in codocenza/compresenza sulle discipline di indirizzo nel quinquennio				<b>250</b>					

\*\* area da utilizzare per l'attività di accoglienza, la caratterizzazione dei percorsi, la realizzazione di interventi di recupero e/o potenziamento, anche in forma individualizzata e/o a distanza



## Allegato B

Modificazione dell'allegato B al d.P.P. 18 dicembre 2015, n. 20-34/Leg (articolo 3)

**Istruzione professionale**  
**Settore dei servizi**  
**Indirizzo: servizi per la sanità e l'assistenza sociale**

ASSI CULTURALI	Insegnamenti	1° PERIODO DIDATTICO		2° PERIODO DIDATTICO				3° PERIODO DIDATTICO	
		1 <sup>^</sup> - 2 <sup>^</sup>	3 <sup>^</sup>	4 <sup>^</sup>		5 <sup>^</sup>			
<b>AREA GENERALE</b>									
Asse dei linguaggi	Lingua e letteratura italiana	6	3	3		3			
	Lingua inglese	4	3	3		3			
	Seconda lingua straniera	4	2	2		2			
Asse matematico	Matematica	6	3	3		2			
Asse storico sociale	Storia	6	2	2		2			
	Geografia								
	Diritto ed economia	4							
RC o attività alternative	Religione cattolica o attività alternative	2	1	1		1			
<b>Totale ore area generale</b>		<b>32</b>	<b>28</b>				<b>13</b>		
<b>AREA DI INDIRIZZO</b>		<b>min.</b>	<b>max.</b>	<b>min.</b>	<b>max.</b>	<b>min.</b>	<b>max.</b>	<b>min.</b>	<b>max.</b>
Asse scientifico, tecnologico e professionale	TIC	3	5						
	Scienze integrate	3	5						
	Metodologie operative	4	7	2	3	1	3	1	3
	Scienze umane e sociali	4	7						
	Psicologia generale e applicata			3	4	3	4	3	4
	Igiene e cultura medico sanitaria			3	4	3	4	3	4
	Diritto Economia e tecnica amministrativa del settore socio-sanitario			2	3	3	4	3	4
Area di autonomia per il potenziamento del percorso formativo**		3		3				1	
<b>Totale area di indirizzo</b>		<b>22</b>		<b>26</b>				<b>14</b>	
<b>Totale complessivo</b>		<b>54</b>		<b>54</b>				<b>27</b>	
Di cui in codocenza/compresenza sulle discipline di indirizzo nel quinquennio				<b>300</b>					

\*\* area da utilizzare per l'attività di accoglienza, la caratterizzazione dei percorsi, la realizzazione di interventi di recupero e/o potenziamento, anche in forma individualizzata e/o a distanza


Il presente decreto sarà pubblicato nel «Bollettino ufficiale» della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Il Presidente: FUGATTI

(Omissis).

20R00079



DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 2 marzo 2020, n. 2-15/Leg.

**Modificazioni del decreto del Presidente della Provincia 21 agosto 2008, n. 34-141/Leg (Regolamento concernente l'organizzazione, il funzionamento e i compiti dell'Agenzia provinciale delle foreste demaniali (articolo 68 della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11)).**

*(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 10/Sez. Gen. del 5 marzo 2020)*

#### IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Visti gli articoli 53 e 54 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige);

Vista la legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 (Legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura);

Visto il decreto del Presidente della Provincia 21 agosto 2008, n. 34-141/Leg recante il "Regolamento concernente l'organizzazione, il funzionamento e i compiti dell'Agenzia provinciale delle foreste demaniali (articolo 68 della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11), in particolare l'articolo 14;

Visti i pareri del Dipartimento Affari e relazioni istituzionali, del Dipartimento Affari finanziari e del Dipartimento Organizzazione, personale e affari generali, acquisiti ai sensi della deliberazione della Giunta Provinciale n. 1444 del 19 luglio 2013 e successive specificazioni disposte con deliberazioni n. 1116 del 2014 e n. 295 del 2015, relativa alle direttive per la predisposizione degli atti normativi;

Visto il parere del Consiglio delle Autonomie Locali, prot. n. 89 del 7 febbraio 2020, prot. PAT 84078 del 7 febbraio 2020;

Visto il parere della competente Commissione consiliare prot. n. CPTN/1774 del 14 febbraio 2020, prot. PAT n. 103591 del 14 febbraio 2020;

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 251 del 21 febbraio 2020, di approvazione dello schema del presente regolamento;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

*Modificazione dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Provincia 21 agosto 2008, n. 34-141/Leg*

1. Alla fine del comma 2 dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Provincia 21 agosto 2008, n. 34-141/Leg sono inserite le seguenti parole: "salvo che essi siano comunque funzionali alle attività assegnate dalla Giunta provinciale all'agenzia, anche in attuazione di quanto previsto dall'articolo 68, comma 2 bis della legge."

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

*Il Presidente: FUGATTI*

*(Omissis).*

20R00080

## REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 4 febbraio 2020, n. 6.

**Disposizioni in materia di direzione sanitaria negli stabilimenti termali. Modifiche alla l.r. 38/2004 e alla l.r. 51/2009.**

*(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 7 del 12 febbraio 2020)*

### IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

### IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la presente legge:

*(Omissis).*

### IL CONSIGLIO REGIONALE

Visto l'art. 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;

Visto l'art. 4, comma 1, lettera c), dello Statuto;


Vista la legge regionale 27 luglio 2004, n. 38 (Norme per la disciplina della ricerca, della coltivazione e dell'utilizzazione delle acque minerali, di sorgente e termali);

Vista la legge regionale 5 agosto 2009, n. 51 (Norme in materia di qualità e sicurezza delle strutture sanitarie: procedure e requisiti autorizzativi di esercizio e sistemi di accreditamento);

Considerato quanto segue:

1. Per lo svolgimento della funzione di direttore sanitario all'interno degli stabilimenti termali, le disposizioni regionali di riferimento, contenute nell'art. 47-*quater*, della legge regionale n. 38/2004, prevedono il rispetto dei requisiti dettati dalla normativa statale vigente, riconducibili, in particolare, a quanto contenuto nel regolamento approvato con regio decreto 28 settembre 1919, n. 1924 (regolamento per l'esecuzione del Capo IV della legge 16 luglio 1916, n. 947, contenente disposizioni sulle acque minerali e gli stabilimenti termali, idroterapici e di cure fisiche e affini);

2. La legge regionale n. 38/2004, nel prevedere la possibilità per gli stabilimenti di esercitare anche attività sanitarie di carattere non termale, non chiarisce parimenti quali siano, in tali casi, i requisiti per lo svolgimento della funzione di direttore sanitario;



3. La disposizione generale che disciplina i requisiti necessari per lo svolgimento della funzione di direttore sanitario nelle strutture sanitarie private, contenuta nell'art. 11 della legge regionale n. 51/2009, prevede, infatti, requisiti diversi da quelli previsti per le strutture termali con conseguente possibilità di dar luogo a criticità applicative nei predetti casi di stabilimenti termali in cui si erogano attività sanitarie di carattere non termale;

4. È necessario, pertanto, mediante opportuno coordinamento, intervenire congiuntamente sia sulla legge regionale n. 38/2004, sia sulla legge regionale n. 51/2009, al fine di disciplinare i requisiti richiesti per lo svolgimento della funzione di direttore sanitario negli stabilimenti in cui si svolgono attività sanitarie di carattere non termale, individuandoli in quelli già previsti dall'art. 11, comma 2, della legge regionale n. 51/2009, o nello svolgimento per almeno cinque anni della funzione di direttore sanitario negli stabilimenti termali, esercitata secondo i requisiti di cui all'art. 47-*quater*, comma 3, della legge regionale n. 38/2004.

APPROVA  
la presente legge:

Art. 1.

*Direttore sanitario. Modifiche all'art. 47-*quater* della legge regionale n. 38/2004*

1. Dopo il comma 3 dell'art. 47-*quater* della legge regionale 27 luglio 2004, n. 38 (Norme per la disciplina della ricerca, della coltivazione e dell'utilizzazione delle acque minerali, di sorgente e termali), è aggiunto il seguente:

«3-*bis*. Qualora negli stabilimenti termali si svolgano attività sanitarie di carattere non termale ai sensi dell'art. 47-*sexies*, sono richiesti i requisiti di cui all'art. 11, comma 5-*quater*, della legge regionale 5 agosto 2009, n. 51 (Norme in materia di qualità e sicurezza delle strutture sanitarie: procedure e requisiti autorizzativi di esercizio e sistemi di accreditamento).».

Art. 2.

*Direttore sanitario. Modifiche all'art. 11 della legge regionale n. 51/2009*

1. Dopo il comma 5-*ter* dell'art. 11 della legge regionale 5 agosto 2009, n. 51 (Norme in materia di qualità e sicurezza delle strutture sanitarie: procedure e requisiti autorizzativi di esercizio e sistemi di accreditamento), è inserito il seguente:

«5-*quater*. Negli stabilimenti termali dove si svolgano attività sanitarie di carattere non termale ai sensi dell'art. 47-*sexies* della legge regionale 27 luglio 2004, n. 38 (Norme per la disciplina della ricerca, della coltivazione e dell'utilizzazione delle acque minerali, di sorgente e termali), le funzioni di direttore sanitario sono svolte da un medico in possesso dei requisiti di cui al comma 2, o che abbia svolto per almeno cinque anni la funzione di direttore sanitario ai sensi dell'art. 47-*quater* della medesima legge regionale n. 38/2004.».

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 4 febbraio 2020

ROSSI

(*Omissis*)

20R00136

LEGGE REGIONALE 17 febbraio 2020, n. 7.

**Disposizioni in materia di rischio di alluvioni. Modifiche alla l.r. 41/2018.**

(*Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 8 del 21 febbraio 2020*)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

(*Omissis*).

IL CONSIGLIO REGIONALE

Visto l'art. 117, commi secondo e terzo, della Costituzione;

Visto l'art. 4, comma 1, lettere l) e z), dello Statuto;

Visto il regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie);

Visto il decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180 (Misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella Regione Campania), convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia);

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);

Visto il decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208 (Misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell'ambiente), convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13;

Visto il decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva n. 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni);

Visto il decreto legislativo 10 dicembre 2010, n. 219 (Attuazione della direttiva n. 2008/105/CE relativa a *standard* di qualità ambientale nel settore della politica delle acque, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive numeri: 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/



CEE, 84/491/CEE e 86/280/CEE, nonché modifica della direttiva n. 2000/60/CE e recepimento della direttiva n. 2009/90/CE che stabilisce, conformemente alla direttiva n. 2000/60/CE, specifiche tecniche per l'analisi chimica e il monitoraggio dello stato delle acque);

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici);

Vista la legge regionale 27 dicembre 2012, n. 79 (Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla legge regionale n. 69/2008 e alla legge regionale n. 91/1998. Abrogazione della legge regionale n. 34/1994);

Vista la legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio);

Vista la legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri);

Vista la legge regionale 24 luglio 2018, n. 41 (Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d'acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 «Attuazione della direttiva n. 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni»);

Considerato quanto segue:

1. È opportuno differenziare le condizioni di attuazione degli interventi di nuova costruzione nelle aree soggette ad alluvioni frequenti in considerazione della diversa classe di magnitudo idraulica, prevedendo che gli interventi in aree con magnitudo moderata possano essere effettuati a condizione che siano realizzate le opere di sopraelevazione di cui all'art. 8, comma 1, lettera c), della legge regionale n. 41/2018, ferma restando la possibilità di realizzare anche le opere idrauliche di cui all'art. 8, comma 1, lettere a) e b), sempre della medesima legge regionale n. 41/2018, che riducano ulteriormente l'intensità del fenomeno alluvionale;

2. È necessario stabilire che sul patrimonio edilizio esistente sono sempre ammessi gli incrementi volumetrici necessari per il superamento delle barriere architettoniche;

3. È necessario modificare le condizioni per la realizzazione di impianti per la produzione di energia da fonte rinnovabile, in considerazione delle loro esigenze tecnico-funzionali, compatibilmente con la gestione del rischio alluvioni;

4. Nelle more dell'aggiornamento del piano di protezione civile comunale, è opportuno specificare le modalità di individuazione delle misure di gestione del rischio alluvioni, relativamente al patrimonio edilizio esistente ricadente negli alvei, nelle golene, sugli argini e nella fascia dei dieci metri dal piede esterno dell'argine o dal ciglio di sponda dei corsi d'acqua di cui al reticolo idrografico;

5. Al fine di consentire una adeguata gestione del rischio alluvioni in relazione agli strumenti di pianificazione, è necessario disporre l'entrata in vigore della presente legge il giorno successivo alla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana;

APPROVA  
la presente legge:

Art. 1.

*Interventi di nuova costruzione in aree a pericolosità per alluvioni frequenti. Modifiche all'art. 11 della legge regionale n. 41/2018.*

1. Il comma 1 dell'art. 11 della legge regionale 24 luglio 2018, n. 41 (Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d'acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 «Attuazione della direttiva n. 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni»), è sostituito dal seguente:

«1. Nelle aree a pericolosità per alluvioni frequenti possono essere realizzati interventi di nuova costruzione alle seguenti condizioni:

a) se ricadenti in aree caratterizzate da magnitudo severa o molto severa è realizzata almeno una delle opere idrauliche di cui all'art. 8, comma 1, lettere a) o b);

b) se ricadenti in aree caratterizzate da magnitudo moderata è realizzata almeno una delle opere di cui all'art. 8, comma 1, lettere a), b) o c).».

Art. 2.

*Barriere architettoniche. Modifiche all'art. 12 della legge regionale n. 41/2018.*

1. Dopo il comma 2 dell'art. 12 della legge regionale n. 41/2018 è inserito il seguente:

«2-bis. Nelle aree a pericolosità per alluvioni frequenti o poco frequenti, indipendentemente dalla magnitudo idraulica, sono sempre ammessi gli incrementi volumetrici finalizzati al superamento delle barriere architettoniche.».

Art. 3.

*Impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili. Modifiche all'art. 13 della legge regionale n. 41/2018.*


1. Alla lettera d) del comma 4, dell'art. 13, della legge regionale n. 41/2018, le parole: «lettere a), b) o c)» sono sostituite dalle seguenti: «lettere a), b), c) o d).».

Art. 4.

*Disposizioni transitorie relative al patrimonio edilizio esistente nelle more dell'aggiornamento del piano di protezione civile comunale. Inserimento dell'art. 18-bis nella legge regionale n. 41/2018.*

1. Dopo l'art. 18 della legge regionale n. 41/2018 è inserito il seguente:

«Art. 18-bis (Disposizioni transitorie relative al patrimonio edilizio esistente nelle more dell'aggiornamento del piano di protezione civile comunale). — 1. Qualora le condizioni di cui all'art. 3, comma 5, lettera f), non



siano ricomprese nel piano di protezione civile comunale vigente, nelle more dell'aggiornamento del piano medesimo, la misura è individuata con apposito atto del comune.

2. L'atto di cui al comma 1 specifica le misure per prevenire i danni in caso di evento alluvionale sugli immobili, oggetto degli interventi di cui all'art. 3, comma 3, ed è recepito nell'aggiornamento del piano di protezione civile.».

#### Art. 5.

##### *Entrata in vigore*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 17 febbraio 2020

ROSSI

(*Omissis*).

20R00137

LEGGE REGIONALE 18 febbraio 2020, n. 8.

**Progetti per il sostegno della cultura e la valorizzazione del paesaggio in Toscana. Modifiche alla legge regionale n. 18/2017.**

*(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 8 del 21 febbraio 2020)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

(*Omissis*).

IL CONSIGLIO REGIONALE

Visto l'art. 117, comma terzo della Costituzione;

Visto l'art. 4, comma 1, lettera *m*) dello Statuto;

Visti gli articoli 87 e 88 del trattato istitutivo della Comunità europea;

Visto il regolamento 800/2008/CE della Commissione del 6 agosto 2008, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (Regolamento generale di esenzione per categoria);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi);

Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni);

Visto il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef ed istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali);

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma dell'organizzazione del Governo);

Vista la legge 5 maggio 2009, n. 42 (Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'art. 119 della Costituzione);

Visto il decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 (Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni *standard* nel settore sanitario);

Visto il decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83 (Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura ed il rilancio del turismo), convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106;

Vista la sentenza della Corte costituzionale 21 giugno 2013, n. 153, con la quale è stata dichiarata infondata la questione di legittimità costituzionale promossa sulla legge regionale 31 luglio 2012, n. 45 (Agevolazioni fiscali per favorire, sostenere e valorizzare la cultura ed il paesaggio in Toscana);

Vista la legge regionale 5 aprile 2017, n. 18 (Agevolazioni fiscali per il sostegno della cultura e la valorizzazione del paesaggio in Toscana);

Vista la legge regionale 13 dicembre 2017, n. 72 (Disposizioni relative ai destinatari delle agevolazioni fiscali per il sostegno della cultura e la valorizzazione del paesaggio in Toscana. Modifiche alla legge regionale n. 18/2017);


Considerato quanto segue:

1) investire in cultura e paesaggio significa investire nella crescita economico-sociale del Paese e contribuire alla competitività del territorio;

2) la Regione Toscana, già nel 2012, con la legge regionale n. 45/2012, ha attivato una specifica politica fiscale di agevolazione nei confronti dei privati che contribuiscono alla realizzazione di progetti culturali o di valorizzazione del paesaggio in Toscana, e ciò tenendo conto che dal 2013 avrebbe avuto piena applicazione il decreto legislativo n. 68/2011, con conseguente piena attuazione dell'autonomia di entrata delle regioni;

3) la Corte costituzionale, con la sentenza n. 153/2013 ha confermato l'impostazione del legislatore toscano ribadendo che il decreto legislativo n. 68/2011, con riferimento all'Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), consente alle regioni a statuto ordinario di ridurre le aliquote del suddetto tributo e di disporre riduzioni della base imponibile, nel rispetto dei principi nella norma stessa richiamati;

4) nel 2014 lo Stato ha formalizzato misure analoghe a quelle disposte dalla Regione Toscana con il decreto-legge n. 83/2014, convertito dalla legge n. 106/2014, il



quale consente un credito di imposta, pari ad una percentuale dell'importo donato, a chi effettua erogazioni liberali a sostegno del patrimonio culturale pubblico italiano;

5) alla luce delle analisi compiute sull'applicazione della legge regionale n. 18/2017, è opportuno modificarne la disciplina, al fine di renderla maggiormente efficace ed attrattiva di erogazioni liberali, confermando l'opportunità di sinergia tra le risorse pubbliche e le risorse private destinate alla cultura ed alla valorizzazione del paesaggio;

6) l'applicazione della legge regionale n. 18/2017, se da un lato ha messo in luce, sia pure in un periodo non troppo esteso, un aumento considerevole della numerosità e quantità delle erogazioni effettuate a favore dei progetti d'intervento di valenza specificamente regionale, significativo di una maggiore attrattività della misura agevolativa, dall'altro ha evidenziato la difficoltà di attivare l'agevolazione per i progetti d'intervento previsti dall'art. 1 del decreto-legge n. 83/2014, convertito dalla legge n. 106/2014, da individuarsi prioritariamente in quanto presentati da enti locali in forma associata, o singolarmente, ed aventi valenza culturale, paesaggistica od economica di livello sovracomunale. In relazione all'analisi compiuta relativamente ai progetti d'intervento di cui al decreto legislativo n. 68/2011 e raccolti all'interno del portale nazionale «Art Bonus», risulta opportuno modificare la disciplina dell'art. 3, abrogandone il comma 4, al fine di rendere le procedure più coerenti alle modalità e requisiti richiesti dalla normativa nazionale, tra i quali non si rintraccia la presentazione di progetti di livello sovracomunale, consentendo con ciò, nel favorire un allineamento più diretto alla misura agevolativa nazionale, di aumentare di conseguenza l'efficacia dell'agevolazione regionale;

7) si prevede inoltre la fissazione di una soglia massima per lo sgravio IRAP fino ad un importo annuale massimo di euro 100.000,00 per ogni soggetto di cui all'art. 2. L'introduzione di una soglia massima di fruibilità del beneficio per singolo benefattore, consente una più efficace ed equanime distribuzione del beneficio, stimolando inoltre la crescita di sensibilità verso il mecenatismo culturale nei territori, secondo uno schema diffuso, ovvero di cosiddetta «prossimità»;

8) sono oggetto delle agevolazioni fiscali anche i finanziamenti per i progetti d'intervento previsti dal decreto legislativo n. 68/2011, nei limiti consentiti dalla normativa comunitaria in materia di aiuti «*de minimis*»;

9) si prevede che la Giunta regionale invia, ogni anno, al Consiglio regionale una relazione che, sulla base degli elementi raccolti, dia conto dei risultati ottenuti dall'applicazione della presente legge;

Approva  
la presente legge:

Art. 1.

*Progetti di intervento finanziabili.  
Modifiche all'art. 3 della legge regionale n. 18/2017*

1. Al comma 3 dell'art. 3 della legge regionale 5 aprile 2017, n. 18 (Agevolazioni fiscali per il sostegno della cultura e la valorizzazione del paesaggio in Toscana), le parole: «(lettera a)», sono soppresse.

2. Il comma 4 dell'art. 3 della legge regionale n. 18/2017, è abrogato.

Art. 2.

*Misure e modalità delle agevolazioni fiscali.  
Modifiche all'art. 4 della legge regionale n. 18/2017*

1. Dopo il comma 3 dell'art. 4 della legge regionale n. 18/2017, è inserito il seguente:

«3-bis. Il credito d'imposta è riconosciuto fino ad un importo annuale massimo di euro 100.000,00 per ogni soggetto di cui all'art. 2.»

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 18 febbraio 2020

ROSSI

(*Omissis*).

20R00138

LEGGE REGIONALE 19 febbraio 2020, n. 10.

**Interventi di valorizzazione della memoria della Toscana.  
Costituzione dell'archivio documentale denominato «Armadio della memoria».**

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della  
Regione Toscana n. 8 del 21 febbraio 2020)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

(*Omissis*).

IL CONSIGLIO REGIONALE


Visto l'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;

Visti gli articoli 3 e 4, comma 1, lettere *b)*, *m)*, *m bis)*, *o)*, e *q)*, e l'articolo 11 dello Statuto;

Vista la legge regionale 5 febbraio 2008, n. 4 (Autonomia dell'Assemblea legislativa regionale);

Considerato quanto segue:

1. In Toscana si sono verificati tre fra i più tragici eventi disastrosi degli anni recenti in Italia: la strage del Traghetto Moby Prince nell'aprile 1991, la strage ferroviaria alla stazione di Viareggio nel giugno 2009 e il naufragio della nave Costa Concordia all'isola del Giglio nel gennaio 2012. Tali eventi hanno provocato la morte di oltre duecento persone, hanno scosso l'opinione pubblica e hanno generato una serie di attività volte all'accertamento in



sede giudiziaria delle reali dinamiche e delle conseguenti responsabilità delle tragedie. Si è avuta la costituzione di un'apposita commissione parlamentare d'inchiesta sul disastro Moby Prince, nel 2015, quindi la costituzione di apposite associazioni dei familiari delle vittime. La Regione Toscana ha dato il suo supporto, unitamente ad alcune istituzioni locali, con svariati provvedimenti volti a sostenere le predette associazioni nello svolgimento delle attività finalizzate all'accertamento delle responsabilità, nonché nella realizzazione di iniziative di sensibilizzazione e di educazione alla legalità che prendono spunto dalle drammatiche vicende di cui si tratta;

2. In considerazione della rilevanza degli eventi e delle iniziative che a seguito di essi hanno preso vita, è apparso opportuno dettare disposizioni in merito, con norme volte al riconoscimento della "memoria" quale carattere anch'esso identitario di un contesto territoriale e sociale e con disposizioni che delineino interventi di sostegno alle iniziative che attraverso la conservazione della memoria perseguono finalità di formazione e diffusione di una cultura di legalità;

3. Con la mozione 11 aprile 2017, n. 766 (In merito alla promozione di interventi finalizzati a preservare la memoria dei disastri marittimi e ferroviari avvenuti in Toscana), il Consiglio regionale ha, fra le altre cose, dato indirizzo alla creazione del cd. "Armadio della memoria", quale spazio tematico pubblico relativo alle tre tragedie sopra ricordate, spazio costituito all'interno della Biblioteca della Toscana Pietro Leopoldo. Tale spazio è finalizzato a garantire la corretta conservazione e a consentire il lascito alle future generazioni dei materiali raccolti dalle associazioni dei familiari delle vittime per contribuire all'accertamento dei fatti accaduti;

4. Il Consiglio regionale con la presente legge intende quindi destinare, all'attività delle associazioni e del Comune dell'isola del Giglio, operanti nel quadro dell'archivio documentale "Armadio della memoria", lo stanziamento di euro 30.000,00 derivanti dall'avanzo presunto di amministrazione 2019;

Approva la presente legge:

#### Art. 1.

##### *Archivio documentale denominato "Armadio della memoria"*

1. La presente legge detta disposizioni al fine di mantenere la memoria relativa ai seguenti eventi disastrosi:

- a) la strage del traghetto Moby Prince a largo del porto di Livorno il 10 aprile 1991;
- b) la strage ferroviaria di Viareggio del 29 giugno 2009;
- c) il naufragio della nave Costa Concordia nelle acque dell'isola del Giglio il 13 gennaio 2012.

2. La presente legge dà attuazione all'impegno assunto dal Consiglio regionale della Toscana, con la mozione 11 aprile 2017, n. 766, di costituire uno spazio tematico pubblico all'interno della biblioteca del Consiglio regionale denominato "Armadio della memoria", finalizzato alla raccolta e alla massima fruibilità da parte del pubblico, anche mediante archiviazione digitale, di materiali informativi e documenti sui temi afferenti alle tragedie

di cui al comma 1, col duplice scopo di contribuire alla raccolta e conservazione di elementi utili alla conoscenza delle responsabilità di quanto accaduto e alla realizzazione di attività di sensibilizzazione e di educazione alla legalità, nonché di conservazione della memoria storica degli eventi come lascito alle future generazioni.

#### Art. 2.

##### *Contributi*

1. Allo scopo di sostenere la raccolta del materiale documentale necessario a costituire e rendere operativo l'archivio "Armadio della memoria", il Consiglio regionale eroga, con procedura automatica, un contributo a fondo perduto a favore dei seguenti soggetti:

- a) Comune dell'isola del Giglio;
- b) associazione "Il mondo che vorrei O.N.L.U.S. Associazione familiari vittime del 29 giugno";
- c) associazione "140 familiari delle vittime Moby Prince";
- d) "Associazione 10 aprile - Familiari vittime Moby Prince ONLUS".

2. Per gli interventi del presente articolo è stanziato l'importo di euro 30.000,00, da ripartirsi in euro 10.000,00 per ciascuno degli eventi disastrosi di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a), b) e c).

3. Entro il termine di centottanta giorni dall'erogazione del contributo i soggetti beneficiari presentano la rendicontazione sull'impiego delle somme ricevute.

#### Art. 3.

##### *Protocollo di intesa*

1. Il Consiglio regionale sottoscrive un protocollo d'intesa con i soggetti di cui all'articolo 2, per disciplinare le specifiche modalità di attivazione dell'archivio documentale "Armadio della memoria".

#### Art. 4.

##### *Norma finanziaria*

1. Alla copertura degli oneri finanziari derivanti dalle previsioni dell'articolo 2, si fa fronte, per l'esercizio 2020- 2021-2022 - esercizio 2020 - del Consiglio regionale, di cui alla Missione 20 "Fondi ed accantonamenti", Programma 3 "Altri fondi", Titolo 1 "Spese correnti", per l'importo totale di euro 30.000,00.


La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 19 febbraio 2020

ROSSI

(Omissis).

20R00139



---

# RETTIFICHE

---

Avvertenza.—L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

---

## AVVISI DI RETTIFICA

---

**Avviso di rettifica alla legge regionale 22 novembre 2019, n. 69, della Regione Toscana, recante «Disposizioni in materia di governo del territorio. Adeguamenti alla normativa statale in materia di edilizia e di sismica. Modifiche alle leggi regionali 65/2014, 64/2009, 5/2010 e 35/2015. Avviso tecnico di errore materiale.», pubblicato nel B.U. n. 53 del 25 novembre 2019, Parte Prima.**

Con riferimento alla legge regionale in oggetto, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana 25 novembre 2019, n. 53, Parte prima; si segnala che, a causa di un errore materiale, al comma 1 dell'art. 44 della legge regionale n. 65/2014 interamente sostituito dall'art. 5 della legge regionale n. 69/2019, le parole: «legge regionale», devono leggersi come «legge».

20R00135

---

**Avviso di rettifica alla legge regionale 13 novembre 2019, n. 65, della Regione Toscana, recante «Interventi normativi relativi alla seconda variazione al bilancio di previsione 2019-2021. Avviso tecnico di errore materiale», pubblicato nel B.U. n. 51 del 14 novembre 2019, Parte Prima.**

Con riferimento alla legge regionale in oggetto, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana 14 novembre 2019, n. 51, Parte prima; si segnala che, a causa di mero errore materiale, al comma 1 dell'art. 59, la parola: «57», deve leggersi come: «58».

20R00134

---

MARIO DI IORIO, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

---

(WI-GU-2020-GUG-022) Roma, 2020 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



*pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca*



## MODALITÀ PER LA VENDITA

**La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:**

- presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti [www.ipzs.it](http://www.ipzs.it) e [www.gazzettaufficiale.it](http://www.gazzettaufficiale.it)**


L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.  
Vendita Gazzetta Ufficiale  
Via Salaria, 691  
00138 Roma  
fax: 06-8508-3466  
e-mail: [informazioni@gazzettaufficiale.it](mailto:informazioni@gazzettaufficiale.it)

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.



*pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca*



GAZZETTA  UFFICIALE  
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

**CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)  
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013**

**GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I** (legislativa)

		<u>CANONE DI ABBONAMENTO</u>
<b>Tipo A</b>	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: (di cui spese di spedizione € 257,04)* (di cui spese di spedizione € 128,52)*	- annuale € <b>438,00</b> - semestrale € <b>239,00</b>
<b>Tipo B</b>	Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: (di cui spese di spedizione € 19,29)* (di cui spese di spedizione € 9,64)*	- annuale € <b>68,00</b> - semestrale € <b>43,00</b>
<b>Tipo C</b>	Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE: (di cui spese di spedizione € 41,27)* (di cui spese di spedizione € 20,63)*	- annuale € <b>168,00</b> - semestrale € <b>91,00</b>
<b>Tipo D</b>	Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali: (di cui spese di spedizione € 15,31)* (di cui spese di spedizione € 7,65)*	- annuale € <b>65,00</b> - semestrale € <b>40,00</b>
<b>Tipo E</b>	Abbonamento ai fascicoli della 4ª Serie Speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: (di cui spese di spedizione € 50,02)* (di cui spese di spedizione € 25,01)*	- annuale € <b>167,00</b> - semestrale € <b>90,00</b>
<b>Tipo F</b>	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 383,93)* (di cui spese di spedizione € 191,46)*	- annuale € <b>819,00</b> - semestrale € <b>431,00</b>

**N.B.:** L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

**PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI**

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00

**I.V.A. 4% a carico dell'Editore**

**PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI**

(di cui spese di spedizione € 129,11)\*  
(di cui spese di spedizione € 74,42)\*

- annuale € **302,47**  
- semestrale € **166,36**

**GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II**

(di cui spese di spedizione € 40,05)\*  
(di cui spese di spedizione € 20,95)\*

- annuale € **86,72**  
- semestrale € **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

**Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.**

Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

**RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI**

Abbonamento annuo	€ <b>190,00</b>
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ <b>180,50</b>
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00


**I.V.A. 4% a carico dell'Editore**

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

**N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.**

**RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO**

\* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.





\* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 2 0 0 6 0 6 \*

€ 2,00

